



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Liberio consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA N° 55

del 12 9 GIU 2018

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n° 61 del 21.08.2007, con la quale si vietava a tutti gli esercizi pubblici operanti nel territorio comunale, la vendita per asporto di bibite ed altri generi alimentari in contenitori di vetro a partire dalle ore 23:00;

Vista l'ordinanza n°10 del 26.02.2014 con la quale ad integrazione della sopra descritta, si obbligavano tutti gli operatori degli esercizi pubblici operanti nel territorio comunale, prima della chiusura ad effettuare la pulizia delle aree antistanti al proprio esercizio pubblico;

Viste, sull'argomento, le risultanze di vari rapporti resi dal Comando di Polizia Municipale nel corso degli ultimi anni;

Ritenuto per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Visti: l'art. 54 del D. Lgs. N°267 del 18.08.2000;

- la Legge 25 Agosto 1991, n° 287;
- l'art. 16 della Legge n°3 del 16 Gennaio 2003;
- la Legge 8 Giugno 1990, n°142;
- la legge 24.11.1981 n°689 e il relativo D.P.R. 29.07.1982 n°571
- l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931, n°731 e s.m.i..Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

O R D I N A

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **è vietata la vendita, per asporto**, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei titolari di autorizzazioni di cui all'art.5, lettera c) della Legge 25 Agosto 1991, n°287, dalle ore 23:00 in poi.

D I S P O N E

la notifica della presente ordinanza:

- a S.E. Il Prefetto di Agrigento;
- alla Procura della Repubblica di Sciacca;
- alla Tenenza Carabinieri di Sciacca;
- al Sig. Questore della Provincia di Agrigento;
- alla sede del Comando di Polizia Municipale.

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 a € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale a € 100,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

L'affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito WEB

Dalla Residenza Municipale, li 29 GIU. 2018



IL SINDACO
(Dott. ~~Giuseppe~~ **Giuseppe**)
Dott. Giacomo Abruzzo